

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1887)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ALESSANDRINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1975

Modifica alle norme relative alla Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza prevista dall'articolo 3, libro I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 6 giugno 1973, n. 327, recante modifiche alle norme relative alla Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza prevista dall'articolo 3, libro I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, nell'estendere la durata dell'incarico affidato ai membri della Commissione da un anno all'intera legislatura e nel prevedere per i membri parlamentari anche la designazione dei supplenti ha dato modo alla Commissione di soddisfare gli adempimenti istituzionali di vigilanza con maggiore tempestività e di eliminare una notevole mole di lavoro arretrato. Basti ricordare, al riguardo, che dopo l'entrata in vigore di detta legge la Commissione in carica ha presentato al Parlamento le relazioni sui rendiconti delle due Amministrazioni per gli anni 1968, 1969, 1970, 1971

e 1972, che le precedenti Commissioni non avevano potuto presentare nei rispettivi esercizi finanziari.

Va aggiunto, peraltro, che la vigilanza si era già appalesata più necessaria ed impegnativa in relazione alle accresciute dimensioni delle due Amministrazioni controllate, le quali, mentre non hanno avuto alcun vantaggio dal decentramento amministrativo derivante dalla istituzione delle Regioni, hanno visto moltiplicarsi più volte il capitale amministrato, i multiformi investimenti ed il numero degli assistiti.

La nuova struttura della Commissione e le maggiori esigenze di lavoro hanno però rivelato l'insufficienza dei mezzi a disposizione della Commissione stessa, la quale ha avvertito principalmente la mancanza di una vera e propria segreteria, ai cui servizi avevano sempre atteso alcuni impiegati delle due Am-

ministrazioni per i quali rimanevano fermi gli incarichi ed i posti di lavoro. Ne discende come conseguenza che i compiti di segreteria della Commissione, nei confronti degli impiegati di cui sopra, non possono assumersi che un carattere secondario rispetto a quelli più direttamente valutabili dai propri superiori.

Quanto premesso è però ben poca cosa di fronte alla evidenziazione del lato più grave ed assurdo della questione costituito dal macroscopico aspetto del « controllore condizionato dall'ente controllato », in quanto i mezzi necessari al funzionamento della Commissione vengono forniti dalle Amministrazioni controllate, le quali, in particolare, conservano ed esercitano sul personale, cui sono affidati i compiti di segreteria della Commissione, il determinante potere gerarchico amministrativo.

Non c'è alcun dubbio, in conseguenza, che si rende necessario introdurre una normativa la quale, nell'eliminare l'anacronismo, disciplini la materia e dia alla Commissione di vigilanza la libera ed autonoma disponibilità degli strumenti di funzionamento sia per quanto attiene all'utilizzo del personale di segreteria, il quale deve essere svincolato dai poteri gerarchici delle Amministrazioni

controllate disponendone il comando presso la Commissione ed il collocamento fuori ruolo, sia per quanto attiene al lato economico con riferimento alle spese per l'ufficio, i locali ed il personale nonchè per il rimborso delle spese occasionate dalle ispezioni e dalla partecipazione ai lavori.

Va precisato a questo punto che la regolamentazione prevista con il presente disegno di legge, mentre restituisce alla Commissione, che altro non è che una espressione del Parlamento, indipendenza, prestigio ed autorevolezza, non comporta in modo assoluto alcuna maggiore spesa rispetto a quelle finora occorse. Tali spese, infatti, che, tra l'altro, non fanno carico al bilancio dello Stato ma agli autonomi stati di previsione delle spese delle Casse pensioni e della Cassa depositi e prestiti, sono previste nei capitoli di spesa dei predetti stati di previsione.

Anche per quanto riguarda il personale non è richiesto alcun incremento numerico rispetto a quello utilizzato finora, il quale, stante l'appartenenza alle due autonome e peculiari Amministrazioni, dispone di un trattamento economico non dissimile da quello praticato per gli appartenenti ai gabinetti dei Ministri o alle segreterie particolari dei Sottosegretari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza si avvale per il proprio funzionamento di un ufficio di segreteria, composto da un capo della segreteria di grado non inferiore a dirigente superiore e di due segretari di sezione di grado non inferiore a primo dirigente, rispettivamente per i servizi della Cassa depositi e prestiti e per quelli degli Istituti di previdenza, nominati con delibera della Commissione.

Il capo della segreteria ed i segretari di sezione sono collocati nella posizione di fuori ruolo.

All'ufficio di segreteria sono comandati impiegati dello Stato di grado ed attitudini idonee, scelti dalla Commissione.

Al personale della segreteria compete il trattamento economico previsto per il personale dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato.

Art. 2.

Alle spese della Commissione per l'affitto dei locali, per il personale, per il rimborso spese per ispezioni, partecipazione ai lavori e missioni e per ogni altra occorrenza per il funzionamento della Commissione stessa, provvedono in parti uguali le Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in ordine a quanto deliberato dalla Commissione, previa iscrizione degli importi di spesa previsti in appositi capitoli dello stato di previsione delle spese delle due Direzioni generali.